

D.D. 393 del 17 maggio 2022 - Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite nella Regione Piemonte per l'anno 2022. Decreto Ministeriale n. 32442 del 31/05/2000.

- sono individuate come **zone infestate** le seguenti aree:

i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Albaretto della Torre, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Briaglia, Carrù, Castellino Tanaro, Costigliole Saluzzo, Lesegno, Magliano Alpi, Marsaglia, Monastero di Vasco, Mondovì, Niella Tanaro, Piozzo, Saluzzo, San Michele Mondovì, Somano, Vicoforte, Villanova Mondovì;

i seguenti comuni della Provincia di Torino: Agliè, Albiano d'Ivrea, Bairo, Bibiana, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bricherasio, Bussoleno, Caluso, Campiglione Fenile, Candia, Carema, Castellamonte, Cavaglià, Chianocco, Chiomonte, Cuceglio, Cuorgnè, Forno Canavese, Frossasco, Giaglione, Graverè, Levone, Loranze, Macello, Magliano, Marentino, Mazzè, Meana di Susa, Mercenasco, Moncrivello, Montalenghe, Montalto Dora, Ogliastrico, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Pavarolo, Pertusio, Pinerolo, Piossasco, Piverone, Prascorsano, Rivara, Rivarolo Canavese, Salassa, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, San Secondo di Pinerolo, Scarmagno, Settimo Rottaro, Strambino, Susa, Valperga, Verrua Savoia, Villarbasce, Vische;

i seguenti comuni della Provincia di Novara: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavallirio, Cavaglio d'Agogna, Cressa, Fara Novarese, Ghemme, Grignasco, Marano Ticino, Mezzomerico, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno;

i seguenti comuni della Provincia di Biella: Brusnengo, Candelo, Cavaglià, Cossato, Dorzano, Gaglianico, Lessona, Masserano, Mottalciata, Roppolo, Salussola, Sostegno, Villa del Bosco, Viverone;

i seguenti comuni della Provincia di Vercelli: Alice Castello, Borgo d'Ale, Gattinara, Lozzolo, Moncrivello, Roasio, Serravalle Sesia.

- sono individuate come **zone di contenimento** le seguenti aree:

l'intero territorio della Provincia di Asti;

l'intero territorio della Provincia di Alessandria;

i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Alba, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo d'Alba, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cherasco, Cigliè, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Monchiero, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Novello, Perletto, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Sinio, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno, Vezza d'Alba;

i seguenti comuni della Provincia di Torino: Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Casalborgone, Chieri, Cinzano, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pino Torinese, Pralormo, Sciolze.

Provincia di Novara: Carpignano Sesia, Landiona.

- sono individuate come **zone indenni** le seguenti aree:

tutti i comuni della Provincia di Cuneo non inseriti in zona infestata o in zona di contenimento;
tutti i comuni della Provincia di Novara non inseriti in zona infestata o in zona di contenimento;
tutti i comuni della Provincia di Torino non inseriti in zona infestata o in zona di contenimento;;
tutti i comuni della Provincia di Biella non inseriti in zona infestata;

tutti i comuni della Provincia di Vercelli non inseriti in zona infestata.
tutti i comuni della Provincia Verbano Cusio Ossola.

- Le zone sopra indicate sono riportate nell'allegato 1 al presente dispositivo per farne parte integrante.
- **di richiamare**, per le motivazioni espresse in premessa, le disposizioni già approvate con precedenti provvedimenti che i proprietari e/o conduttori dei fondi e i Comuni dovranno applicare.

- **Nelle zone infestate e nelle zone di contenimento è sempre obbligatorio dopo ogni trattamento insetticida asportare la vegetazione sintomatica o capitozzare le piante, senza attendere la vendemmia; in inverno estirpare le ceppaie comprese le radici. Le aziende biologiche devono comunque effettuare tali operazioni nel corso di tutta la stagione vegetativa anche se sono effettuati i trattamenti solo sui giovani.**
- Nelle zone infestate **ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza Dorata deve essere immediatamente estirpata**, senza necessità di analisi di conferma; nei vigneti dove è presente più del 30% di piante infette, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, l'estirpo dell'intero vigneto è obbligatorio.
- Nelle zone di contenimento **in vigneti con percentuale di presenza della malattia inferiore al 2%, è consigliato estirpare le viti infette**. Nei vigneti dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore e nei vigneti dove è presente più del 30% di piante infette, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici può disporre l'estirpo dell'intero vigneto.
- **In qualsiasi tipo di zona, comprese le zone indenni, nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvaticite dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio l'estirpo di tutte le viti o dell'intero appezzamento.**
- I territori in cui siano stati attivati o si attivino specifici progetti strategici di lotta concordati con il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, comunicano ufficialmente al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici l'attivazione di specifici progetti. I progetti di lotta territoriali devono essere predisposti attenendosi alle linee guida alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 4).
- I comuni o le realtà territoriali al fine di incentivare l'adesione alle misure obbligatorie, promuovono, per aree omogenee, la formazione di comitati di sorveglianza.
- Nelle zone infestate e nelle zone di contenimento devono essere effettuati obbligatoriamente due trattamenti insetticidi all'anno.

Se il livello di popolazione lo richiede può essere effettuato un terzo trattamento insetticida; tale trattamento è anche previsto dalle Norme Tecniche 2022 di Produzione Integrata per l'operazione "Produzione integrata" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, approvate con la D.D. n. 196 del 09 marzo 2022, senza necessità di deroga.

Le aziende aderenti alle azioni di Produzione integrata possono effettuare anche un quarto trattamento.

Per il terzo e il quarto trattamento insetticida, può essere scelta una tra le seguenti modalità:

- un trattamento insetticida a tutto campo;
- un trattamento insetticida localizzato sui filari esterni di vigneti situati in prossimità di vigneti abbandonati o incolti o capezzagne con presenza di viti selvatiche in cui si verificano una recrudescenza della malattia e/o catture significative di adulti di scafoideo su trappole cromotattiche eventualmente poste sui filari limitrofi;
- un trattamento insetticida post vendemmia.

In prossimità di incolti o capezzagne con presenza di viti selvatiche il trattamento deve essere localizzato e rivolto al vigneto; è vietato trattare gli incolti e le capezzagne al fine di evitare danni agli insetti pronubi e alle api.

Considerato che i formulati commerciali delle sostanze attive ammesse nella lotta allo scafoideo possono avere in etichetta differenze riguardo agli intervalli di sicurezza e agli insetti "bersaglio", occorre che sia posta particolare attenzione nella scelta dei formulati, soprattutto per i trattamenti in pre vendemmia a causa dell'intervallo di sicurezza.

Nei seguenti casi, a seguito dei monitoraggi effettuati dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici e/o dagli organismi di assistenza tecnica e dai tecnici aziendali, potrà essere concessa una deroga territoriale per l'esecuzione di un eventuale quarto trattamento insetticida.

Le aziende non aderenti alle Misure di Produzione integrata sono tenute al rispetto del numero minimo di trattamenti obbligatori e all'osservanza delle indicazioni presenti in etichetta delle sostanze attive utilizzate.

Tutte le aziende e i conduttori hobbisti sono tenute a seguire le indicazioni che vengono emanate a livello locale dagli organismi di assistenza tecnica e dai Progetti Pilota territoriali.

Le aziende viticole in agricoltura biologica devono effettuare obbligatoriamente almeno tre trattamenti insetticidi, con piretro o sali potassici degli acidi grassi, sui giovani ogni 7-10 giorni, nel periodo maggio-giugno; il posizionamento dei trattamenti deve essere stabilito tenendo in considerazione la fioritura della vite e il ciclo dello scafoideo. Entrambe le sostanze attive agiscono solo per contatto e prevalentemente contro le forme giovanili dello scafoideo pertanto devono essere distribuite in modo tale da interessare anche la pagina inferiore delle foglie dove si trovano generalmente gli stadi giovanili. Gli interventi contro gli stadi giovanili risultano fondamentali per ridurre la popolazione dell'insetto vettore. Nelle situazioni (sia in zona infestata sia in zona di contenimento) **in cui non sono presenti piante con sintomi** e viene opportunamente documentata l'esiguità di popolazione di *Scaphoideus titanus* (0,02 forme giovanili per pianta) i trattamenti obbligatori possono essere ridotti a due.

Possono essere anche utilizzati oltre al piretro e ai sali potassici degli acidi grassi altri prodotti utilizzabili in agricoltura biologica su vite nei primi stadi dell'insetto, registrati con l'indicazione di utilizzo su vite e per cicaline e/o *Scaphoideus titanus* attivi contro *Scaphoideus titanus* o *cicaline*;

In caso di impiego in vigneto del prodotto fitosanitario che ha ottenuto un'autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su vite contro flavescenza dorata, è necessario mantenere le misure obbligatorie di lotta al vettore della flavescenza dorata.

- Ai sensi della Legge Regionale n. 1/2019, articolo 96, comma 9, al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono, altresì, vietati se sono presenti secrezioni nettariifere extraflorali su piante con presenza di melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api".
L'inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all'apicoltura e all'ambiente.
L'art. 97 comma 4 lettera a) della Legge Regionale n. 1/2019 prevede la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.200,00 nel caso di violazione al disposto di cui al sopra citato articolo 96, comma 9.
- Esclusivamente nelle situazioni (sia in zona infestata sia in zona di contenimento) **in cui non sono presenti piante con sintomi** e viene opportunamente documentata l'esiguità di popolazione di *Scaphoideus titanus* (0,02 forme giovanili per pianta e 2 catture complessive in tutte le trappole del vigneto e in tutto il periodo fine giugno-fine settembre), mediante rilievi eseguiti a livello aziendale o a livello di comprensori territoriali omogenei dal punto di vista delle condizioni che influenzano la presenza del vettore, il numero di trattamenti obbligatori può scendere a 1 solo. La popolazione di *S. titanus* deve essere valutata con le metodologie descritte nell'allegato 2 alla presente determinazione (di cui fa parte integrante), registrando i dati sulle schede riportate nel medesimo allegato. Il primo trattamento insetticida deve essere posizionato al più tardi entro la prima decade di agosto, nel rispetto dei tempi di carenza. Al superamento della soglia di 0,02 forme giovanili per pianta o 2 catture complessive di adulti, si ritorna nella condizione di due trattamenti obbligatori. Qualora il secondo trattamento debba essere eseguito in stagione inoltrata occorre porre particolare cura nel rispetto dei tempi di carenza.
I comprensori territoriali che hanno una conoscenza pregressa del livello di popolazione di *S. titanus* e che intendono ridurre i trattamenti contro *S. titanus* da due a uno, devono comunicarlo per mail al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici all'indirizzo virologia@regione.piemonte.it, **entro il 30 giugno 2022**, specificando:

- l'area omogenea individuata;
- il numero di punti di rilievo per area omogenea;
- quando e quanti rilievi vengono effettuati sui giovani e sugli adulti;
- il tecnico referente che compila e conserva le schede di monitoraggio firmate.

Qualora venga comunque eseguito il primo trattamento insetticida sui giovani, è possibile non effettuare il rilievo sui giovani e valutare la popolazione di *S. titanus* mediante l'uso delle trappole cromotattiche ad elevata aderenza.

Per le aziende convenzionali nei cui vigneti **non sono presenti piante con sintomi** e viene opportunamente documentata l'esiguità di popolazione di *Scaphoideus titanus* (0,02 forme giovanili per pianta e 2 catture complessive in tutte le trappole del vigneto nell'anno precedente e in tutto il periodo fine giugno-fine settembre) i trattamenti sui giovani possono essere eseguiti con piretro; i trattamenti devono comunque essere 2; se nella stagione si dovessero superare le due catture occorrerà provvedere comunque con un trattamento sugli adulti.

- Nelle zone indenni deve essere effettuato obbligatoriamente un trattamento insetticida all'anno.
- Per i trattamenti insetticidi devono essere utilizzati prodotti fitosanitari insetticidi espressamente autorizzati sulla vite contro lo scafoideo e le cicaline della vite.
- Deve essere tenuta registrazione dei trattamenti insetticidi effettuati in ogni appezzamento con l'indicazione della data e del prodotto fitosanitario impiegato. Per le registrazioni può essere usato il registro dei trattamenti; per le aziende che aderiscono alle azioni di Produzione Integrata della programmazione del PSR 2014-2020, è sufficiente la compilazione della scheda di registrazione dei trattamenti prevista dalle specifiche norme attuative. Gli altri soggetti possono utilizzare la scheda di registrazione dei trattamenti insetticidi allegata alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 3).
- Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici emetterà specifici comunicati in prossimità dei periodi ottimali per l'esecuzione dei trattamenti insetticidi contro l'insetto vettore. Tali bollettini hanno lo scopo di fornire una indicazione generale; tuttavia occorre che si attui una verifica puntuale sul territorio per valutare localmente la presenza del vettore *Scaphoideus titanus* e dei suoi stadi di sviluppo. Ai rivenditori di prodotti fitosanitari verranno inviate le informazioni relative all'esecuzione dei trattamenti insetticidi per la lotta a *Scaphoideus titanus* e alla salvaguardia degli insetti pronubi a cui gli acquirenti dovranno attenersi.
- Nel periodo invernale è obbligatorio eseguire le seguenti operazioni al fine di migliorare la situazione per la stagione successiva:
 - eliminare e distruggere la vite selvatica presente in incolti, boschi, rive, gerbidi vicini ai vigneti dove potrebbero essere presenti le uova dell'insetto vettore;
 - durante la potatura eliminare le piante che hanno manifestato tardivamente i sintomi.
- Per i nuovi impianti e per la sostituzione di singole viti è raccomandato l'utilizzo di materiale di moltiplicazione che sia stato sottoposto a trattamento termoterapico a 50°C per 45 minuti. E' opportuno che l'effettiva esecuzione del trattamento sia garantita attraverso la reportistica emessa dall'impianto e/o attraverso un sistema di certificazione volontaria, in base alle norme internazionali, che consenta altresì la tracciabilità del materiale di moltiplicazione.
- Nei campi di piante madri marze le piante infette devono essere sempre estirpate sia che il campo ricada in zona infestata sia che ricada in zona di contenimento, pena l'esclusione definitiva del campo dal prelievo di materiale di moltiplicazione.
- Nei campi di piante madri marze, nei campi di piante madri portainnesti e nei barbatellai devono essere attuate le disposizioni previste nella Determinazione dirigenziale n. 89 del 17 maggio 2006 che ha disposto specifiche misure obbligatorie per il vivaismo viticolo.

Per le violazioni alle disposizioni regionali in applicazione del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" sono applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 93 (Sanzioni in materia fitosanitaria) della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale":

comma 1. La violazione dell'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 0,3 per metro quadrato di superficie; in ogni caso, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 89, comma 4, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 1.500,00 e su tale somma, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, è calcolata la misura ridotta pari alla sua terza parte;

comma 2. La violazione dell'obbligo di esecuzione delle misure fitosanitarie prescritte, dei trattamenti fitoiatrici obbligatori, della distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, o ospiti degli organismi nocivi o dei loro vettori, nonché dei materiali di imballaggio, dei recipienti e di

quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o dei loro vettori, entro i termini fissati dalla struttura regionale di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 2.400,00;

comma 3. Gli organi di vigilanza, oltre ad accertare la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettere b), c) e d), possono disporre l'esecuzione coattiva delle misure fitosanitarie previste all'articolo 92, comma 1, lettere b) e d), ponendo a carico del trasgressore le relative spese;

comma 5. A seguito dell'accertamento della violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 è sempre disposta a carico del trasgressore la sospensione dell'erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e di sviluppo rurale fino all'adempimento delle prescrizioni.